

- (6) L'8 luglio 2019 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha espresso un parere favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 ⁽⁴⁾. L'Autorità ha concluso che il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e le relative sottocombinazioni, come descritti nella domanda, sono tanto sicuri quanto il comparatore non geneticamente modificato e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente, e sono ad essi equivalenti sotto il profilo nutrizionale.
- (7) L'Autorità ha concluso che il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, quale descritto nella domanda, è tanto sicuro quanto il comparatore non geneticamente modificato e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test ed è ad essi equivalente sotto il profilo nutrizionale. Non sono stati individuati nuovi problemi di sicurezza per le sottocombinazioni precedentemente valutate e di conseguenza le precedenti conclusioni su tali sottocombinazioni restano valide. Per quanto riguarda le restanti sottocombinazioni, l'Autorità ha concluso che ci si può attendere che siano tanto sicure quanto i singoli eventi di trasformazione MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, quanto le sottocombinazioni precedentemente valutate e quanto il granturco contenente quattro eventi combinati MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, e che siano ad essi equivalenti sotto il profilo nutrizionale.
- (8) Nel suo parere l'Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (9) L'Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, che consiste in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.
- (10) Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e dalle dieci sottocombinazioni di cui sopra, per gli usi elencati nella domanda.
- (11) Con lettera del 27 agosto 2019 Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti, titolare dell'autorizzazione per la decisione di esecuzione (UE) 2018/1111, ha chiesto alla Commissione di abrogare detta decisione di esecuzione e di integrarla nell'ambito di applicazione della presente decisione di esecuzione.
- (12) È opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1111.
- (13) Con lettera del 28 luglio 2020 Bayer Agriculture BVBA, Belgio, ha informato la Commissione del fatto che dall'1 agosto 2020 avrebbe modificato la propria forma giuridica nonché cambiato il proprio nome in Bayer Agriculture BV, Belgio.
- (14) Con lettera del 28 luglio 2020 Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti, ha informato la Commissione che dall'1 agosto 2020 Monsanto Company, Stati Uniti, avrebbe modificato la propria forma giuridica nonché cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LP, Stati Uniti.
- (15) A ciascun organismo geneticamente modificato oggetto della presente decisione dovrebbe essere assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2019. *Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003* (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e sottocombinazioni, a fini di alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003) (domanda EFSA-GMO-NL-2016-131). *EFSA Journal* 2019;17(7):5734, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5734>.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

